



Abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, in materia di posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione

A.C. 503

Dossier n° 258 - Schede di lettura
28 gennaio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	503
Titolo:	Abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, recante regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Rizzetto
Numero di articoli:	1
Date:	
presentazione:	11 aprile 2019
assegnazione:	18 luglio 2019
Commissione competente :	XI Lavoro
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro

Contenuto

L'articolo unico della proposta di legge in esame abroga interamente la [legge 11 giugno 1974, n. 252](#), in materia di regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione

La [legge 252 del 1974](#) (cd legge Mosca, dal nome del suo proponente), ha previsto il riconoscimento di un regime contributivo agevolato a soggetti che hanno prestato attività lavorativa alle dipendenze di partiti politici, sindacati, istituti di patronato e associazioni del movimento cooperativo.

La relazione illustrativa nell'evidenziare l'ampio contenzioso generato dalla legge, rileva anche che essa "appare idonea a produrre tuttora effetti nei confronti dei lavoratori che abbiano fatto domanda di regolarizzazione entro il termine fissato da ultimo dalla [legge 19 dicembre 1979, n. 648](#) (con scadenza nei 90 giorni successivi all'entrata in vigore della stessa) e non abbiano ancora avuto accesso al pensionamento; è chiaro che si tratterebbe, verosimilmente, di una platea molto limitata, considerando che dall'entrata in vigore della legge sono trascorsi oltre quaranta anni e che i soggetti in attività all'epoca hanno potuto accedere al pensionamento con requisiti contributivi e anagrafici ben inferiori a quelli attualmente vigenti".

In effetti, come mette in evidenza l'[articolo 1, comma 3 della legge 252 del 1974](#), la regolarizzazione dei periodi di lavoro presi in considerazione decorre a partire dall'8 settembre 1943 e, in generale, dai periodi legati alla fase storica della liberazione (si veda, *infra*, la ricostruzione del contenuto della [l. 252 del 1974](#)).

Non risultano, peraltro, ulteriori normative volte a consentire regolarizzazioni di periodi lavorativi in favore dei dipendenti dei partiti politici o dei sindacati, cui si applicano le regole generali previste dall'ordinamento giuridico per l'accesso al pensionamento.

La [legge 252 del 1974](#)

L'articolo 1, in particolare, dispone che "i periodi di lavoro o di attività politico-sindacale antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, prestati alle dipendenze dei partiti politici rappresentati in Parlamento, delle organizzazioni sindacali, degli istituti di patronato e di assistenza sociale e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere regolarizzati nella assicurazione

generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti e nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e nell'assicurazione contro la tubercolosi, secondo le norme stabilite dalla presente legge. A detta regolarizzazione si procede, sempreché trattisi di attività lavorativa retribuita e prestata con carattere di continuità e prevalenza, e i periodi interessati non risultino già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria nella medesima assicurazione generale ovvero in forme di previdenza sostitutive o che abbiano dato luogo ad esclusione od esonero dall'assicurazione medesima o in altro trattamento obbligatorio di previdenza in virtù della stessa o di altra contemporanea attività lavorativa".

Con riferimento ai periodi arretrati da regolarizzare, la disposizione ha modo di precisare che il versamento dei contributi "è possibile, a seconda dei casi, a partire dalla data dell'8 settembre 1943, o, se successiva, dalla data di liberazione delle singole province, o dalla data della ricostituzione nelle stesse dei partiti politici suddetti, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni nazionali in rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, o dalla data dei decreti ministeriali di riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, sino alla data di entrata in vigore della presente legge".

In ordine alla domanda di regolarizzazione, interviene l'**articolo 2**, secondo cui essa "deve essere presentata dagli organi centrali di partiti, organizzazioni sindacali, patronati e associazioni del movimento cooperativo di cui al precedente articolo 1 alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione rilasciata dagli stessi organi sotto la loro responsabilità, attestante il periodo di servizio o di incarico di lavoro o di attività politico-sindacale cui la regolarizzazione si riferisce, nonché la qualifica lavorativa rivestita dall'interessato nel periodo stesso e la retribuzione percepita, indicando il contratto collettivo di lavoro cui si sia fatto riferimento o le tabelle retributive in vigore nei singoli periodi presso le rispettive organizzazioni".

La domanda può altresì essere presentata nel medesimo termine direttamente dall'interessato e deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché la qualifica e la misura della retribuzione percepita nei singoli periodi.

Spetta ad una commissione centrale istituita presso il Ministero del lavoro, presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un suo rappresentante[1], il compito di esaminare le dichiarazioni di cui sopra e di esprimere parere vincolante all'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'idoneità delle medesime ai fini della regolarizzazione assicurativa di cui alla presente legge (**articolo 3**).

L'**articolo 4** distingue: "la regolarizzazione assicurativa, per i periodi anteriori al 1° maggio 1964, è effettuata mediante il versamento all'INPS dei contributi base delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti. Per i periodi successivi al 30 aprile 1964, ancorché prescritti, sono dovuti i contributi base e a percentuale per le assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.... Per i periodi successivi al 1° maggio 1964, ove la retribuzione dichiarata ai sensi del precedente articolo 2 risulti comunque superiore ai livelli indicati dai contratti collettivi di riferimento o dalle tabelle retributive di cui allo stesso articolo 2, la regolarizzazione per la parte eccedente tali livelli retributivi è effettuata secondo le ordinarie norme di legge".

L'**articolo 5** dispone che i contributi versati ai sensi della presente legge sono validi a tutti gli effetti e si considerano versati alla data della domanda di regolarizzazione, sempreché il relativo versamento intervenga entro il termine di novanta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

[1] Della stessa commissione centrale fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed un rappresentante per ogni confederazione sindacale a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti, designato dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.